

a) Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10¹⁾

Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano ²⁾

1) Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.

2) Vedi anche l'art. 13 della [L.P. 20 dicembre 2012, n. 22](#).

CAPO II

Accesso alle funzioni dirigenziali

Art. 14 (Nomina dei direttori)



(1) La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio. ²⁰⁾

(2) La nomina, eccettuata quella a direttore d'ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all'amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttori d'ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L'assunzione dell'incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l'iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti già acquisita. ²¹⁾

(3) La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d'intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento preposto/preposta, per un periodo di quattro anni. ²²⁾

(3/bis) La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni. ²³⁾

(4) Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

(5) Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

(6) La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale. ²⁴⁾

(7) La nomina dei direttori è rinnovabile.

[(8) Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell'ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali.] ²⁵⁾ ²⁶⁾

(9) Nell'ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell'amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi. ²⁷⁾

(10) Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni. ²⁷⁾

(11) Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto. [27\)](#)



Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate



Delibera N. 3384 del 18.09.2000 - Determinazione dei requisiti professionali per la nomina dei direttori delle singole strutture dirigenziali della Provincia e revoca (modificata con delibera N. 3359 del 23.9.2002)

20) L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della [L.P. 7 aprile 2014, n. 1](#).

21) Il comma 2 prima è stato sostituito dall'art. 21 della [L.P. 3 maggio 1999, n. 1](#), e poi dall'art. 25, comma 1, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della [L.P. 16 ottobre 2009, n. 7](#).

22) L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 3, della [L.P. 7 aprile 2014, n. 1](#).

23) L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 13, comma 4, della [L.P. 7 aprile 2014, n. 1](#).

24) L'art. 14, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 5, della [L.P. 7 aprile 2014, n. 1](#).

25) L'art. 14, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

26) L'art. 14, comma 8, così come introdotto dall'art. 32, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.

27) I commi 9, 10 e 11 sono stati aggiunti dall'art. 9, comma 1, della [L.P. 17 settembre 2013, n. 12](#).

Art. 14/bis (Mobilità del personale dirigenziale)

(1) Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l'obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professionali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale dirigenziale che ricopre posizioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato. [28\)](#)

28) L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 32, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)

(1) Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

- a) nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
- b) nella sezione B possono essere iscritti fino a 250 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio. [29\)](#)

29) La lettera b) dell'art. 15, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

Art. 16 (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

(1) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

(2) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della giunta provinciale.

(3) L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

(4) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. [30\)](#)

(5) Nell'avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l'abilitazione professionale nonché l'esperienza professionale richiesti. L'esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

- a) i dipendenti provinciali di ruolo con un'anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
- b) persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell'avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale. [30\)](#)

(6) La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione. [30\)](#) [31\)](#)

(7) La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell'avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale. [32\)](#)

30)I commi 4, 5 und 6 dell'art. 16 sono stati così sostituiti dall'art. 5, comma 5, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.](#)

31)L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 39 della [L.P. 11 agosto 1998, n. 9.](#)

32)L'art. 16, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 6 della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.](#)

Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo)



(1) Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

(2) Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

- a) i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un'anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell'avviso, nonché
- b) persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale. [33\)](#)

(3) Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

(5) I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale. [34\)](#)



33)L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1](#).

34)L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 39 della [L.P. 11 agosto 1998, n. 9](#).

Art. 18 (Incompatibilità)

(1) Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.

(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 19 (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1) Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

(2) La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) [35](#)

(4) In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione. [36](#)

(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

35)Abrogato dall'art. 18 del contratto collettivo 17 luglio 2000.

36)Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 21 della [L.P. 3 maggio 1999, n. 1](#).

Art. 20 (Responsabilità dei direttori)

(1) Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite della Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2) Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti. [37\)](#)

(5) La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

(6) Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali. [38\)](#)

(7) Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale. [39\)](#)

37) Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 17 agosto 1994, n. 8](#)

38) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della [L.P. 17 agosto 1994, n. 8](#)

39) Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della [L.P. 17 agosto 1994, n. 8](#)

Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

(1) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

(2) Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

(3) Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

(5) La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione. [40\)](#)

40) L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1](#).

Art. 22 (Enti strumentali)

(1) Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale. [41\)](#)

41) L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di comparto 6 agosto 2001 e poi ricostituito dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#). Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 23 (Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti nominati per chiamata) [42\)](#)

(1) [43](#)

(2) I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della Provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, possono essere inquadrati nel ruolo provinciale ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti. [44](#)



Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006 - Inquadramento in ruolo di dirigenti nominati per chiamata dall'esterno - Lesione del principio del concorso pubblico

42)Viene riportata la dicitura originaria della rubrica, stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 3, della [L.P. 20 giugno 2005 n. 3](#)(sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006).

43)Il comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 20 giugno 2005 n. 3](#), è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006.

44)Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 22 della [L.P. 14 agosto 1996 n. 18](#).